

Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti gli importi delle deduzioni forfetarie per il periodo d'imposta 2023 | Indicazioni per compilare i nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2024 PF e SP

Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate per compilazione della dichiarazione dei redditi

Con un comunicato stampa di oggi (**di seguito riportato**), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le misure delle deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2023.

Al riguardo, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (ai sensi dell'art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata nei **quadri RF e RG** dei modelli [Redditi 2024 Pf](#) e **Sp**, utilizzando nel rigo **RF55** i **codici 43 e 44** e nel **rigo RG22** i **codici 16 e 17**, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 giugno 2024)

Mef, agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti importi per deduzione forfetaria 2024 (p.i. 2023)

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati **personalmente dall'imprenditore oltre il Comune** in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate **per il periodo d'imposta 2023 nella misura di 48,00 euro**.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **all'interno del Comune** in cui ha sede l'impresa, **per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale**. (Così, comunicato Stampa Mef del 10 giugno 2024)